



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico

in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2159/2025 depositato il 24/10/2025

proposto da

V [REDACTED]

Difeso da

Claudio Viti - VTICLD90E20A225G

ed elettivamente domiciliato presso claudioviti@pec.it

contro

Regione Puglia

elettivamente domiciliato presso contenzioso.finanze@pec.rupar.puglia.it

Ag.entrare - Riscossione - Bari

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] BOLLO 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato, con condanna alle spese.

Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso con spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente in epigrafe, difeso in giudizio tecnicamente ricorre contro Agenzia delle Entrate-Riscossione Bari -e la Regione Puglia – Servizio finanze – impugnando la intimazione di pagamento n. [REDACTED] [REDACTED] 32 /000 (All. 3) notificata in data 01/07/2025, con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € [REDACTED] per tassa automobilistica 2014 e 2015.

La intimazione opposta è consequenziale alle seguenti cartelle di pagamento n. 0142019003281470000 presuntivamente notificata il 27/02/2020; cartella di pagamento n. 01420190037814557000 presuntivamente notificata il 24/09/2021; 3. cartella di pagamento n. 01420200029398040000 presuntivamente notificata il 30/07/2022;

La parte deduce che nessun atto prodromico gli è stato mai notificato ritualmente, considerato che è emigrato all'estero dall'11 8 2016 così come risulta dalla annotazione presso i registri AIRE, e dal certificato storico anagrafico rilasciato dal Comune di [REDACTED], datato 15 gennaio 2026, per cui il credito erariale si è estinto per intervenuta prescrizione

Che nell'ottica del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto del aveva richiesto, ma inutilmente, copia delle relate di notifica per cui la 'intimazione di pagamento impugnata ha costituito il primo atto notificato a termini prescrizionali già maturati.

Eccepisce anche la nullità per difetto di motivazione.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato con spese.

Si costituisce la Regione Puglia che deduce di aver notificato tempestivamente gli avvisi di accertamento, all'indirizzo risultante dal PRA, per gli atti successivi eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si costituisce l'AER che in primis eccepisce la inammissibilità del ricorso, non essendo state impugnate nei termini le prodromiche cartelle esattoriali, a suo dire notificate ritualmente, e consequenziali ad avvisi di accertamento, anch'essi notificati ritualmente dalla Regione Puglia.

Contesta per il resto il ricorso di cui chiede il rigetto con spese.

Parte ricorrente, deposita nei termini memorie illustrative a cui si riporta, insistendo nelle proprie argomentazioni difensive ed eccepisce la tardività delle costituzioni avverse dichiarando irrituali e quindi inammissibili a le produzioni documentali .

Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 23 febbraio 2026, questa Corte di Giustizia in composizione Monocratica riservava la causa in decisione

In conclusione, le notifiche prodotte dalle parti resistenti sono nulle ed inefficaci, per cui in assenza di atti interruttivi validi, si è maturato il termine prescrizione

Per tutte le argomentazioni fin qui svolte il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Puglia e l'Agenzia Entrate riscossione al pagamento in solido delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € [REDACTED], oltre oneri accessori se dovuti, nonché al rimborso del C U anticipato